



PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*
DI MONCLER S.P.A.

Data ultimo aggiornamento: 24 luglio 2024

PREMESSA

La presente procedura (la "Procedura") è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (di seguito "Moncler" o la "Società") ai sensi della, ed in conformità alla, disciplina comunitaria¹, in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. *internal dealing*) e abusi di mercato (la "Normativa *Internal Dealing*"). In particolare, la Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che dovranno essere osservate dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti) e dalla Società al fine di assicurare specifica, puntuale e corretta trasparenza informativa in merito alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti.

1. ARTICOLO 1 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

1.1 Ai fini della Procedura e della Normativa *Internal Dealing* sono definiti:

"Informazioni Privilegiate": quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società ovvero le Azioni (come di seguito definite), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni.

Un'informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o del relativo strumento finanziario derivato collegato alle Azioni.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono dirette alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la "Direttiva Abusi di Mercato"); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il "Regolamento sugli Abusi di Mercato" o "MAR") e, in particolare, l'art. 19; (iii) il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la MAR per quanto riguarda, *inter alia*, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il "Regolamento 522/2016"); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (il "Regolamento 523/2016"); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“Persone Strettamente Associate”:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione dei **Soggetti Rilevanti**;
- d) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

“Soggetti Rilevanti”:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Moncler;
 - (b) i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
- 1.2 La Società redige e tiene costantemente aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (l’**“Elenco”**).
- 1.3 Il Responsabile della Funzione Affari Societari della Società è individuato quale Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing* (il **“Soggetto Preposto”**).

**2. ARTICOLO 2
FATTISPECIE OGGETTO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

- 2.1 La presente Procedura si applica a tutte le operazioni, ivi incluse quelle riportate nell’Allegato 1 le **“Operazioni dei Soggetti Rilevanti”**) aventi ad oggetto:
- (i) le azioni emesse dalla Società ammesse alla quotazione sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le **“Azioni”**);
 - (ii) gli strumenti di debito eventualmente emessi dalla Società e ammessi a quotazione;
 - (iii) gli strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari collegati alle Azioni e agli strumenti di debito *sub* (ii) ai sensi della MAR (gli **“Strumenti Finanziari Collegati”**);

effettuate:

- (a) direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate;

- (b) da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, anche quando è esercitata discrezionalità;
 - (c) nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui (i) il contraente sia un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di rendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione².
- 2.2 Ai fini di quanto stabilito al precedente punto 2.1 e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico previsti dal successivo Articolo 3, si considerano esclusivamente le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate direttamente da, o per conto dei, Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila), nell'arco di un anno solare, calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti. Successivamente al raggiungimento del predetto importo tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate sono soggette agli obblighi di comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico di cui al successivo Articolo 3.
- 2.3 Ai sensi della presente Procedura, non sono comunicate le operazioni effettuate da Moncler e da società da essa controllate.

3. ARTICOLO 3 OBBLIGHI INFORMATIVI - TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

3.1 Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

- (a) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni dei Soggetti Rilevanti di cui all'Articolo 2.1. che precede entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti³.
- (b) La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente⁴ le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di cui all'Articolo 3.1, lett. (a) che precede.
- (c) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti di cui all'Articolo 2.1., conferendo

² Resta inteso che le transazioni eseguite sulle Azioni o sugli strumenti di debito *sub* (ii) o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata ad essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

³ Per data dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una sede di negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni dei Soggetti Rilevanti sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo ai Soggetti Rilevanti e alla e le Persone Strettamente Associate sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima

⁴ Il Modello MAR (come *infra* definito) è diffuso mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.

apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 2, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dovranno comunicare le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate tempestivamente e in ogni caso entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti, richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la esclusiva responsabilità del Soggetto Rilevante interessato o della Persone Strettamente Associate interessata. Resta inteso che in caso di mancato conferimento del mandato al Soggetto Preposto da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni obbligo di comunicazioni alla Consob relativo alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti.

- (d) Le comunicazioni, dirette e indirette, alla Consob e al pubblico previste dal presente Articolo 3.1. della Procedura devono essere effettuate utilizzando il modello riportato in appendice alla presente Procedura quale Allegato 3 (il "**Modello MAR**") in conformità con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente, restando inteso che il Modello MAR dovrà essere trasmesso alla Consob mediante mezzi elettronici conformi a quelli indicati dalla Consob medesima⁵. Le comunicazioni alla Società previste dal presente Articolo 3.1. della Procedura devono pervenire alla Società con un mezzo che garantisca la conferma di ricezione e contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta e completa compilazione del Modello MAR.
- (e) La Società pubblica sul proprio sito *internet* tutte le comunicazioni previste dal presente Articolo 3.1 della Procedura.

4. ARTICOLO 4 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1 Il Soggetto Preposto provvede alla consegna con un mezzo che garantisca la conferma di ricezione, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, di copia della presente Procedura (e delle sue modifiche) ai Soggetti Rilevanti e notifica loro per iscritto gli obblighi gravanti su di essi ai sensi della Normativa *Internal Dealing*.
- 4.2 Il Soggetto Preposto conserva copia della sopra indicata notifica ed è investito del ricevimento, della gestione e della diffusione al pubblico e alla Consob delle informazioni previste dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 4.3 Il Soggetto Preposto fornisce ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura e ne monitora la corretta e puntuale applicazione e sottopone al Consiglio di Amministrazione, formulandole al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.

⁵ Il Modello MAR è inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

4.4 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'Elenco e conserva tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle, o per conto delle, Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al pubblico.

4.5 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Associate, necessaria e/o utile ai fini degli adempimenti connessi alla presente Procedura.

5. ARTICOLO 5 ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA

5.1 Ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive e restituisce al Soggetto Preposto con un mezzo che garantisca la consegna, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 all'atto del ricevimento della Procedura e si impegnano a rispettarne le previsioni.

6. ARTICOLO 6 BLACK-OUT PERIODS

6.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate di compiere le Operazioni dei Soggetti Rilevanti per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni precedenti la comunicazione al pubblico della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale di cui all'art. 154-*ter* del TUF e delle informazioni finanziarie aggiuntive (congiuntamente i "**Black-out Periods**" e ciascuno di essi il "**Black-out Period**"). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del Black-out Period.

6.2 Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Black-out Period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

6.3 E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti e in tal caso di tali decisioni dovrà essere data immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti, alle Persone Strettamente Associate e al Soggetto Preposto, nonché di consentire ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Associate di negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante i Black-out Periods, (i) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni dei Soggetti Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa *Internal Dealing* descritte nell'Allegato 5 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

**7. ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E SANZIONI**

- 7.1 I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura e della Normativa *Internal Dealing*. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente.
- 7.2 Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la lista delle Persone Strettamente Associate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista.
- 7.3 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporta le responsabilità di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- 7.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Associate, in violazione della presente Procedura.

**8. ARTICOLO 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA**

- 8.1 La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli *standard* di trasparenza nei confronti del pubblico.
- 8.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 8.3 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

**9. ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa *Internal Dealing*.

ALLEGATO 1

Le Operazioni dei Soggetti Rilevanti oggetto della presente Procedura e degli obblighi informativi previsti dalla Normativa *Internal Dealing*⁶ ricomprendono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito o la costituzione di altri diritti reali di garanzia (es. pegno) aventi ad oggetto di azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (ad eccezione della cessione in garanzia o in prestito o della costituzione di altri diritti reali di garanzia in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia in prestito o altra costituzione di garanzia reale sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia);

⁶ Si veda l'art. 10 del Regolamento 522/2016 e l'art. 19, comma 7, lett. a), MAR.

r) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata ad esso⁷.

⁷ Non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

ALLEGATO 2

Io sottoscritto

in qualità di ["Soggetto Rilevante"/["Persona Strettamente Associata"] ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* adottata da Moncler (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dall'Articolo 3.1 della Procedura relativamente alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti di cui all'Articolo 2.1 della Procedura stessa,

CONFERISCO

a Moncler, in persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare, per mio conto e sotto la mia esclusiva responsabilità, la comunicazione alla Consob delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate dal sottoscritto.

A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni dei Soggetti Rilevanti da me effettuate al Soggetto Preposto, tempestivamente e, in ogni caso, entro un giorno lavorativo dalla data dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti.

Prendo altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della Procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob ai sensi dell'Articolo 3.1.

(firma)

(data)

ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate⁸ (Modello MAR)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta</i>

⁸ Il Modello è conforme a quello previsto dal e allegato al Regolamento 523/2016.

	identificazione	<p>sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <p>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</p> <p>— sono della stessa natura;</p> <p>— sono effettuate lo stesso giorno e</p> <p>— sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma</p>				

		<p><i>dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <p><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></p> <p><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

ALLEGATO 4

Io sottoscritto

- preso atto di essere incluso tra i "Soggetti Rilevanti" e di essere stato inserito nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti, e delle Persone Strettamente Associate istituito dalla Società ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* adottata da Moncler (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto, letto e compreso la Procedura;
- consapevole degli obblighi posti a mio carico dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

MI IMPEGNO

- ad osservare e adempiere puntualmente, per quanto di mia competenza, agli obblighi previsti dalla Procedura, dalla Normativa *Internal Dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- a notificare per iscritto alle "Persone Strettamente Associate" al sottoscritto, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura, della Normativa *Internal Dealing* e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente;
- ai fini della redazione e aggiornamento dell'Elenco previsto dall'art. 1.4. della Procedura, a comunicare al Soggetto Preposto entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data della presente dichiarazione i dati identificativi delle Persone Strettamente Associate al sottoscritto mediante compilazione della tabella *infra* riportata, impegnandosi altresì a comunicare al Soggetto Preposto ogni eventuale variazione dei dati forniti relativamente al sottoscritto e alle persone Strettamente Associate tempestivamente o dietro semplice richiesta del Soggetto Preposto;
- a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni dei Soggetti Rilevanti come definite all'Articolo 2.1 con le modalità e nei termini di cui all'Articolo 3.1, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e, dietro conferimento di apposito mandato, alla Consob ai sensi del medesimo Articolo 3.1.

Tabella: Nominativi delle Persone Strettamente Associate, come individuate ai sensi dell'Articolo 1.1 della Procedura):

Nome e Cognome		Legame con il Soggetto Rilevante
coniuge		/
<i>partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano</i>		/
figli a carico ai sensi del diritto italiano		/
parente convivente		

persona giuridica, <i>trust o partnership</i>		
--	--	--

(firma)

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), in allegato alla presente comunicazione e di averne compreso il contenuto.

(firma)

(data)

INFORMATIVA PRIVACY

sulle attività di trattamento relative ai dati personali in applicazione della Procedura

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Moncler S.p.A. (di seguito, la "Società"), in qualità di Titolare del Trattamento, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali e desidera illustrarLe le finalità per cui raccoglie e tratta i Suoi dati personali, come di seguito definiti, in applicazione della Procedura.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente costituisce l'informativa relativa all'utilizzo dei Suoi dati personali.

a) **Categorie di dati personali oggetto di trattamento**

La Società può raccogliere e trattare i dati anagrafici e di contatti di seguito riportati che La riguardano (con il termine "Dati Personali" si intendono tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate): informazioni relative al nome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo email.

I Dati Personali che verranno acquisiti non riguarderanno le convinzioni personali, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, informazioni relative alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale (di seguito "Categorie particolari di dati"), nonché fatti non rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale.

b) **Per quali finalità possono essere utilizzati i Suoi Dati Personali e su quale presupposto giuridico**

La Società potrà trattare i Suoi Dati Personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato:

1) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società, in quanto società quotata, per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, dalla Procedura e da disposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo, e, nello specifico, gli adempimenti a cui è soggetta la Società ex art. 18, Reg. (UE) n. 596/2014 e del Reg. (UE) n. 347/2016.

Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare ex art. 6, primo comma lett. c) del GDPR.

Il conferimento dei Dati personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell'impossibilità di adempiere a specifici obblighi di legge.

2) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali, e nell'ambito di controversie sorte.

I Suoi dati Personali potrebbero essere trattati dalla Società per difendere i propri diritti o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.

Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Società alla tutela dei propri diritti ex art. 6, primo comma lett. f) del GDPR. In questo caso, non Le è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché la Società perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati personali raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati personali sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e la Società, della natura dei Dati personali stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra le altre precedenti finalità e la presente ulteriore finalità).

c) **Come manteniamo sicuri i Suoi Dati Personali**

La Società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e alla manutenzione della sicurezza, dell'integrità e dell'accessibilità dei Dati Personali.

Tutti i Dati Personali sono conservati sui server protetti della Società (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei suoi fornitori o dei suoi partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base agli standard e nostre policy di sicurezza della Società (o standard equivalenti per i suoi fornitori o partner commerciali).

d) Con chi possono essere condivisi i Suoi Dati Personali

Ai Dati Personali possono avere accesso i dipendenti della Società debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l'erogazione dei servizi.

Lei può contattare la Società agli indirizzi di seguito riportati se desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti a cui il Titolare comunica i suoi Dati Personali.

e) Per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati Personali

La Società conserva i Suoi Dati Personali unicamente per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e, in ogni caso, per non più di 10 anni dalla data di cessazione del rapporto.

I Suoi Dati Personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti.

f) Trasferimenti internazionali

La Società La informa che i Suoi Dati Personali saranno trattati, per le finalità indicate, esclusivamente all'interno dei paesi che appartengono all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).

g) Contatti

I dati di contatto della Società, quale Titolare del Trattamento e del Responsabile della protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer- DPO) sono: Moncler S.p.A. con sede in Milano, Via Stendhal 47 e l'indirizzo email del DPO è dpo@moncler.com.

h) I Suoi diritti in materia di protezione dei dati

Ricorrendone i presupposti di legge, Lei ha il diritto di chiedere alla Società:

1. l'accesso ai Suoi Dati Personali;
2. la copia dei Dati Personali da Lei forniti alla Società, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici nonché la trasmissione di tali Dati Personali ad un altro titolare del trattamento (portabilità);
3. la rettifica dei Dati Personali in possesso della Società;
4. la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non vi sia più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
5. la limitazione del trattamento.

Diritto di opposizione: oltre ai diritti sopra elencati, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi Dati Personali da parte della Società per il perseguimento del proprio legittimo interesse. La richiesta di opposizione va indirizzata al seguente indirizzo: privacy@moncler.com.

Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe riscontro entro un mese.

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei Dati Personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Moncler S.p.A.

(Data e luogo)

(firma)

ALLEGATO 5

Negoziazione durante un Black-out Period (Artt. 7 e 8 del Regolamento 522/2016)

Un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un *Closed Period* quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, della MAR e all'articolo 6 della Procedura a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, della MAR e dell'articolo 6.2 della Procedura;
- b. il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period.

Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), della MAR e all'articolo 6.2. (i) della Procedura, prima di qualsiasi negoziazione durante il Black-out Period il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante il Black-out Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie Azioni durante un Black-out Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b. deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni.

Caratteristiche della negoziazione durante un Black-out Period (Art. 9 del Regolamento 522/2016)

La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Black-out Period in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Black-out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da

attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;

- c. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black-out Period, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - iii. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d. il Soggetto Rilevante acquisisce Azioni della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Black-out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Black-out Period;
 - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black-out Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-out Period;
- e. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Azioni, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black-out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.